

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4594-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

*Presentato al Senato della Repubblica il 29 dicembre 2003
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 7 gennaio 2004*

*(Relatore: **FALANGA**)*

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 22 gennaio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4594;

rilevato che il provvedimento detta disposizioni che, pur rientranti *lato sensu* nel settore dell'amministrazione della giustizia, appaiono attenerne a profili diversi: composizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche (articolo 1), proroga degli incarichi dei giudici onorari (articolo 2), modifiche al Codice in materia di trattamento di dati personali (articoli da 3 a 5), finanziamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa (articolo 6), contratti di locazione finanziaria (articolo 7);

constatato che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2) la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 4 e 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le relative disposizioni al fine di chiarire se il richiamo all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, nonché il differimento della relativa abrogazione, debba intendersi in relazione al solo « termine di prescrizione » in essa contenuto (che peraltro si desume solo in via indiretta), ovvero all'intera disposizione che contiene principalmente disposizioni inerenti ai dati personali relativi al traffico che possono essere oggetto di trattamento. In quest'ultimo caso andrebbe valutato se si ponga o meno un problema di coordinamento con il Codice in materia di trattamento di dati personali;

all'articolo 7, che disciplina gli effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le relative disposizioni con la disciplina vigente in materia, in particolare con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso « anche mediante potenziamento della sua composizione ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione permanente,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4594, di conversione in legge del decreto-legge n. 354 del 2003, recante « Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « *Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa* », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

rilevato, per quanto riguarda specificamente l'articolo 1 del decreto legge, che detta disposizioni urgenti relative al funzionamento e alla composizione dei Tribunali delle acque, che esso introduce una normativa attuativa delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 305 e 353 del 2003,

preso atto delle modificazioni introdotte all'articolo 3 del decreto-legge, finalizzate a restringere l'ambito oggettivo e temporale dell'obbligo di conservazione dei dati di traffico telefonico o telematico, e ritenuto che tali modificazioni possano non essere sufficienti al fine di escludere profili di contrasto con il diritto alla tutela dei dati personali di cui agli articoli 2 e 15 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1. Sia riformulato il comma 1 dell'articolo 3, nel senso di espungere il riferimento alla corrispondenza in via telematica o, in subordine, di prevedere che l'obbligo di conservazione dei dati telematici riguardi esclusivamente quelli relativi alla corrispondenza in via telematica inviata da ciascun utente e non anche quella ricevuta;

e con la seguente osservazione:

a) sia valutata l'opportunità della disposizione recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, come modificato dalla Commissione che, prevedendo la proroga di ulteriori 24 mesi per la conservazione dei dati, sia pure per esclusive finalità di perseguimento di particolari delitti, potrebbe comportare una limitazione eccessiva del diritto alla protezione dei dati personali ed alla libertà e segretezza della comunicazione di cui gli articoli 2 e 15 della Costituzione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

esaminato il nuovo testo del provvedimento, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito dai seguenti:

« 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. »;

all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

NULLA OSTA

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004 ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 1, le parole: « i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « i dati relativi al traffico telefonico o alla corrispondenza in via telematica sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 2, dopo le parole: « i dati » sono inserite le seguenti: « relativi al traffico telefonico » e le parole: « trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 3, le parole: « dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza » sono sostituite dalle seguenti: « del giudice su istanza del pubblico ministero o » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 5, l'alinnea è sostituito dal seguente: « 5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a: »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 5, alla lettera c) le parole: « di accesso ai » sono sostituite dalle seguenti: « trattamento dei » e le parole: « l'accesso sia consentito » sono sostituite dalle seguenti: « l'utilizzazione dei dati sia consentita ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico o della corrispondenza in via telematica si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonché interventi per l'amministrazione della giustizia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravità;

Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello. »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma. »;

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri. »;

2) al quarto comma le parole: « i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore. »;

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

ARTICOLO 1.

(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali. »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei Tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte. »;

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: « 139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704. ».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. Per l'attuazione **delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c)**, è autorizzata la spesa di **35.957** euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione **delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d)**, è autorizzata la spesa di **9.387** euro a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).

Identico.

ARTICOLO 3.

(Modiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. *Identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

« ART. 132. — (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) —

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

« ART. 132. — (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) —

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico **telefonico o alla corrispondenza in via telematica** sono conservati dal fornitore per **ventiquattro** mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati **relativi al traffico telefonico** sono conservati dal fornitore per ulteriori **ventiquattro** mesi **per esclusive** finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato **del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato**, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale, **ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.**

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, **il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.**

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto **delle** misure e **degli** accorgimenti **a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:**

a) identica;

b) identica;

c) individuare le modalità di **trattamento dei dati** da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, **l'utilizzazione dei dati** sia **consentita** solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) identica.

(segue: testo del decreto-legge)

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *6-bis*. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine **della prescrizione** di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ».

ARTICOLO 5.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: « *f*) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2006; ».

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

6. *Identico* ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *6-bis*. Fino alla data **in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5**, per la conservazione del traffico **telefonico o della corrispondenza in via telematica** si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ».

Soppresso.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

Identico.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Norma finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica.*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 8.

(Norma finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni **di cui agli articoli 1 e 6** del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di **745.344** euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento **relativo al Ministero della giustizia**.

2. *Identico.*

€ 0,60



14PDL0054310